



**COMUNE DI SOSPIROLO**  
*Provincia di Belluno*

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO**

**PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI  
ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

Approvato con delibera C.C. n. 34 del 18.12.2007

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, e successive modificazioni, dalla legge 17.08.2006 n. 174, dalla legge 02.04.2007 n. 40, dalla legge 04.01.1990 n. 1 e dalla L.R. 27 novembre 1991 n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.

## **Art. 2 – Dichiarazione di inizio attività**

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore o di estetista deve presentare al Comune denuncia di inizio attività, detta D.I.A., (ai sensi dell'art. 19 L. 241/90) corredata da dichiarazione di idoneità dei locali rilasciata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 10. Spetta altresì al Servizio Igiene l'accertamento dell'idoneità delle apparecchiature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività.

2. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista in forma ambulante, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o handicappate o per particolari o straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

3. L'attività potrà essere intrapresa il giorno dopo la presentazione della D.I.A. compilata in tutte le sue parti.

## **Art. 3 - Contenuti della D.I.A.**

1. Nella D.I.A. devono essere indicati:

- dati anagrafici e codice fiscale del titolare o ragione sociale della ditta;
- possesso dell'abilitazione professionale;
- il tipo di attività;
- la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si svolge l'attività;
- la compatibilità con le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
- il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 - comma 3° - della Legge n. 443/1985.

2. Nel caso di attività di acconciatore deve essere designato per ogni sede d'impresa un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

3. Nella D.I.A. per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della Legge n. 1/1990.

4. Alla D.I.A. deve essere allegata una planimetria dei locali in scala 1:100.

## **Art. 4 - Attività svolte nel domicilio**

Le attività soggette al presente Regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente a condizione che i locali siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge.

L'attività di estetista deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi, separati da quelli eventualmente destinati all'attività di acconciatore.

#### **Art. 5 - Attività didattiche**

Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte a D.I.A. e non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo. L'attività deve essere svolta sotto il diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione.

#### **Art. 6 - Modifiche**

Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto dichiarato inizialmente dovrà essere oggetto di comunicazione e eventuale dichiarazione di idoneità.

#### **Art. 7 - Sospensione dell'attività**

La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese deve essere comunicata al Comune.

#### **Art. 8 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa**

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune.

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte comporta la presentazione di una nuova D.I.A. con indicati gli estremi dell'atto notarile di passaggio dell'azienda.

#### **Art. 9 - Trasferimento della Sede**

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale dovranno presentare una nuova D.I.A. osservando le norme del presente Regolamento.

#### **Art. 10 - Requisiti igienici dei locali e della strumentazione**

I locali di cui sopra devono soddisfare i requisiti individuati dalla Regione Veneto con proprio provvedimento e rispettare il Regolamento edilizio comunale.

La strumentazione utilizzabile deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico.

#### **Art. 11- Orari**

1. Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva sono fissati con provvedimento del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti dell'orario, per l'ultimazione delle sole prestazioni in corso.

#### **Art. 12 - Tariffe**

Il titolare dell'autorizzazione dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

### **Art. 13 - Controlli**

Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

### **Art. 14 - Sanzioni**

Per l'attività di estetista le sanzioni sono fissate dall'art. 12 della L. 1/1990 mentre per l'attività di acconciatore si applica quanto disposto dall'art. 5 della L. 174/2005 con la procedura di cui alla L. 689/1981.

### **Art. 15 - Attività abusive**

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga intrapresa senza D.I.A. o senza la presentazione della idoneità dei locali, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.